Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 141 del 16 giugno 1934 (XII)

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

LEGGE 7 giugno 1934, n. **899**.

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 899.
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE I.

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE.

ARTICOLO 1.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.

L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento deve possedere i requisiti di cui al precedente comma *b)* e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

ARTICOLO 2.

L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei CC. RR. per l'arma dei CC. RR.;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;

c) tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali) per i ruoli di mobilitazione;

d) tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze de genio;

e) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

f) maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;

g) colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;

h) colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.

ARTICOLO 3.

I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono inscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianità, senza distinzione di provenienza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

ARTICOLO 4.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianità od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come è indicato nelle tabelle *A* e *B*.

L'avanzamento ad *anzianità* si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a *scelta* (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a *scelta ordinaria*, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono inscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;

b) se a *scelta speciale*, od a *scelta per meriti eccezionali*, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

ARTICOLO 5.

Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata o maggiore generale incluso, concorrono le *autorità giudicatrici* prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

un giudizio di 1° grado;
un giudizio di 2° grado;

e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento,
un giudizio di 3° grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è *decisivo*.

Però, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonchè per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio *decisivo* è pronunciato al Ministro per la guerra.

Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme degli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame: il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

ARTICOLO 6.

Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in «commissione», ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.

Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, prevale il giudizio dell'ultima autorità.

Solo i membri della «commissione centrale di avanzamento» e quelli della «commissione speciale» di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

ARTICOLO 7.

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonchè dei generali delle categorie in congedo, è costituita una «commissione centrale di avanzamento».

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo è costituita una «commissione speciale di avanzamento».

ARTICOLO 8.

La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effett vi:

capo di stato maggiore dell'esercito;

generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata.

La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impe imento, interviene in seno alla commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento.

a) gli ispettori delle varie armi;

b) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;

c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario;

f) il capo del servizio ippico e veterinario.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato d'armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

ARTICOLO 9

Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facoltà di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, consulta — senza dir tto a voto — i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.

ARTICOLO 10.

La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.

Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

ARTICOLO 11.

La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto legge 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.

Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le autorità giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento.

Dalle predette autorità l'ufficiale è giudicato *prescelto* o *non prescelto per l'avanzamento*.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, salvo il disposto dell'articolo '0, è iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, od a scelta speciale.

Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

ARTICOLO 13.

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al Capo del Governo.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 — o delle categorie in congedo, che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento, purchè si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta dal Capo del Governo a S. M. il Re con speciale relazione.

ARTICOLO 14.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere preso in esame per l'avanzamento, né può conseguire promozione se già inscritto sul quadro di avanzamento.

Ove, però, l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorità se non ancora giudicato, o in base a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se già giudicato) è promosso, se *prescelto per l'avanzamento*, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio permanente effettivo il disposto dei tre ultimi commi dell'articolo 30.

Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

ARTICOLO 15.

L'ufficiale, durante la disponibilità, l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e quella dal grado, non può essere preso in esame per l'avanzamento.

Al termine della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento se — subite le eventuali deduzioni di anzianità volute dalla legge sullo stato degli ufficiali — risulti ancora compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale già *prescelto per l'avanzamento*, che venga collocato in una delle posizioni di cui al primo comma del presente articolo, non può conseguire promozione finchè rimane nella posizione stessa. Al termine di essa, si applicano all'ufficiale le disposizioni del comma precedente, avvertendo che il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in servizio permanente effettivo dovrà essere nuovamente sottoposto alla classifica di cui all'articolo 47.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

ARTICOLO 16.

Qualora a carico di un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravità, il Ministro per la guerra ha facoltà di sospenderne la promozione.

Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilità il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale è nuovamente *prescelto per l'avanzamento* viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.

ARTICOLO 17.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.

ARTICOLO 18.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento può rinunziare all'avanzamento stesso, anche se già iscritto sul quadro.

In tal caso, è considerato come « *non prescelto per l'avanzamento* ».

L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, è considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi *non prescelto per l'avanzamento*, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

ARTICOLO 19.

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilità di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non può protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale è raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14.

ARTICOLO 20.

I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° luglio dell'anno in cui sono formati, al 30 giugno dell'anno successivo.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il Ministro per la guerra, nei limiti stabiliti dall'articolo 31, determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro cui sono compresi gli ufficiali che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per la inscrizione sui relativi quadri.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di ogni arma, corpo o servizio che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

L'ufficiale che non consegua la promozione nel periodo di tempo al quale il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per potere essere iscritto sul nuovo quadro. Nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti classifica, esperimenti od esami, l'ufficiale è soltanto sottoposto a nuova classifica, ma non ripete gli esperimenti od esami,

L'ufficiale che sia inscritto sul quadro nel secondo semestre di validità del quadro stesso è riportato sul nuovo quadro, senza che debba intervenire una nuova procedura di avanzamento.

Quando, a parere delle autorità di cui all'articolo 5, l'ufficiale inscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato *non prescelto per l'avanzamento.*

ARTICOLO 21.

Per conseguire la promozione, nel proprio ruolo

a) l'ufficiale — nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti — deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;

b) l'ufficiale deve essere *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul relativo quadro;

c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato *prescelto* per la carica superiore.

ARTICOLO 22.

A tutti gli ufficiali che vengono inscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati *non prescelti* o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 19 20, è data conoscenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite dal regolamento.

A tutti gli ufficiali dichiarati *non prescelti*, o cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, è data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalità stabilite dal regolamento.

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

TITOLO I.

Dei ruoli di anzianità e delle vacanze nei ruoli.

ARTICOLO 23.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettivo sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianità:

1° - ufficiali dei CC. RR.;
2° - ufficiali di fanteria (ruolo di comando);
3° - ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione);
4° - ufficiali di cavalleria (ruolo di comando);
5° - ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione);
6° - ufficiali di artiglieria (ruolo di comando);
7° - ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione);
8° - ufficiali del genio (ruolo di comando);
9° - ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione);
10° - ufficiali medici;
11° - ufficiali chimici-farmacisti;
12° - ufficiali di commissariato;
13° - ufficiali di sussistenza;
14° - ufficiali di amministrazione;
15° - ufficiali veterinari.

Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono inscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianità.

Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei CC. RR.;
dei generali medici;
dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

ARTICOLO 24.

L'ufficiale può essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133.

In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.

ARTICOLO 25.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 29, 32 e 33, l'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite nel regolamento.

ARTICOLO 26.

L'ufficiale *non prescelto per l'avanzamento* è collocato **a disposizione,** se ufficiale generale o colonnello; e **fuori organico** se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale *non prescelto* può essere trasferito in detto ruolo.

ARTICOLO 27.

Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):

1° - i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni; la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

2° - i collocamenti, d'autorità, **a disposizione** o **fuori organico** ed i trasferimenti d'autorità in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

3° - i collocamenti, a domanda, **a disposizione** o **fuori organico** ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.

Per contro, non costituiscono vacanza:

- i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;
- i collocamenti in disponibilità.

Qualora il numero dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni subisca — entro l'anno solare — notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

- in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere — in un adeguato periodo di tempo — alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri.
- in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

ARTICOLO 28.

Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. È in facoltà del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni parte delle vacanze di cui al n. 2° dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorità necessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse tabelle sono formate con designazione personale dal Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado. In ambedue i casi, gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorità sono collocati **a disposizione.**

Le modalità con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

ARTICOLO 29.

Qualora — durante l'anno — in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero *superiore* a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed è computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto

ARTICOLO 30.

Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze *inferiore* a quello stabilito dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:

a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;

d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.

Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali *prescelti per l'avanzamento* designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi.

La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facoltà concessagli dal 1° comma del presente articolo.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento*, così destinati a formare vacanza, hanno la precedenza su tutti per il trasferimento, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, per le armi per le quali è costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio, nel qual caso sono collocati a **disposizione.** Per le altre armi e corpi, l'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, che debba formare vacanza, è collocato **a disposizione.**

TITOLO II.

Del periodo di comando, o di servizio, e di permanenza minima nel grado.

ARTICOLO 31.

L'ufficiale per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, deve essere compreso nel primo terzo del ruolo, se capitano, o nella prima metà del ruolo in ogni altro caso.

ARTICOLO 32.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, **non può essere promosso se non ha compiuto** i seguenti periodi di comando o di servizio.

Ufficiali generali.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo d'armata; ivi comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità.

b) Generale di divisione: sedici mesi di effettivo comando di divisione, comprese due esercitazioni estive ed una manovra con i quadri di grandi unità.

Ufficiali dei CC. RR.

c) Tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, oppure di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

d) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

e) Maggiore: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

f) Tenente colonnello: un anno nella carica di gestore.

g) Colonnello. due anni di comando di legione territoriale, od allievi, o della scuola centrale, oppure di funzioni di segretario del comando generale dell'arma.

h) Generale di brigata: un anno nella carica di ispettore di zona.

Ufficiali dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi).

i) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di effettivo servizio alle truppe, di cui almeno tre (due, per i tenenti del genio) di comando di plotone (o reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente.

l) Capitano. tre anni di effettivo comando di compagnia (o reparto corrispondente) col grado di capitano

m) Tenente colonnello:

1° quattro anni di effettivo servizio alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria, cavalleria od artiglieria;

2° - due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

3° - quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno in arma diversa dalla propria, se di stato maggiore

n) Colonnello: un periodo di due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio) ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio).

Ufficiali commissari.

o) Tenente colonnello: un anno di carica di capo di una sezione staccata di commissariato, o di direttore di uno stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia.

Dette cariche possono essere tenute cumulativamente con i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

p) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo di armata.

Ufficiali di amministrazione.

q) Capitano: tre anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

r) Tenente colonnello: due anni di carica di capo ufficio contabilità e revisione.

Non può essere trasferito nel corpo di stato maggiore:

s) il capitano che non abbia compiuto il periodo di comando di cui alla precedente lettera *l*);

t) il maggiore o tenente colonnello che non abbia compiuti almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Qualora non abbia compiuti gli altri due anni di servizio alle truppe, prescritti dalla precedente lettera *m*), deve ultimarli prima della promozione a colonnello;

u) il colonnello che non abbia tenuto il comando effettivo di reggimento della propria arma per un periodo che comprenda almeno tre esercitazioni estive, ottenendo il relativo giudizio, sia pure attraverso le note caratteristiche di due anni soli.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa, sia dell'esercito metropolitano, sia delle truppe coloniali, validi agli effetti di quanto è stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 33.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale, **non può essere promosso se non ha compiuto** i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità od a scelta ordinaria:

tre anni, nel grado di generale di divisione;

tre anni, nel grado di generale di brigata e maggiore generale;

quattro anni, nel grado di colonnello;

tre anni, nel grado di tenente colonnello;

quattro anni, nel grado di maggiore;

sette anni, nel grado di capitano;

sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:

tre anni, nel grado di maggiore;

cinque anni, nel grado di capitano;

sei anni, nel grado di tenente.

Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale è di quattro anni.

Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avrà l'incarico di quest'ultimo grado e costituirà vacanza nel proprio grado. Sarà poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

ARTICOLO 34.

Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione alla epoca del suo turno di promovibilità, il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, è collocato nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.

TITOLO III.

Dei limiti di promovibilità.

ARTICOLO 35.

Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei CC. RR., dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si è formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le età sottoindicate (limite di promovibilità):

generale di divisione	anni 62
generale di brigata e maggiore generale	» 59
colonnello	» 56
tenente colonnello	» 52
maggiore	» 50
capitano	» 46

L'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento anche se ha già raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione), il limite di promovibilità. Se *non prescelto per l'avanzamento*, segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se *prescelto*, non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo, è collocato **a disposizione** ed è promosso.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilità, può rinunziare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di età.

TITOLO IV.

Dell'avanzamento ai vari gradi di ufficiale generale, per gli ufficiali non appartenenti ai servizi tecnici.

ARTICOLO 36.

Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, di carattere, di cultura e di competenza professionale.

ARTICOLO 37.

L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.

A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente:

Fanteria	per 14	posti
Cavalleria	»	1	»
Artiglieria	»	8	»
Genio	»	2	»

Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi.

Detta ripartizione avviene — su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento, in base alle condizioni di carriera — dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.

ARTICOLO 38.

Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera, è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta, o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

ARTICOLO 39.

Il colonnello del ruolo di comando *non prescelto* per l'avanzamento è trasferito d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con la stessa anzianità.

Qualora il numero dei colonnelli *non prescelti* superi quello dei posti disponibili nel ruolo di mobilitazione stabilito dalle annesse tabelle, la designazione dei colonnelli da trasferire in detto ruolo è fatta dal Ministro per la guerra secondo un criterio di valutazione comparativa.

I colonnelli di cui sopra, non trasferiti nel ruolo di mobilitazione, e quelli dei CC. RR., medici, e di commissariato, *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati **a disposizione**, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 40.

I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima metà del ruolo.

La commissione prende in esame, in ordine di anzianità, fino al limite fissatole dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale.

Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio è *decisivo*. I generali *prescelti* sono inscritti, in ordine di anzianità, sui quadri di avanzamento.

Ai generali di brigata e di divisione, *non prescelti*, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 41.

Il grado di generale di divisione dei CC. RR. e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali dei corpi sanitario e di commissariato militare.

I giudizi sono emessi con procedura analoga a quella dell'articolo precedente.

Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per una delle seguenti cariche:

1°) direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

2°) direttore centrale del genio militare nel Ministero della Marina;

3°) direttore dell'istituto geografico militare;

4°) direttore del centro chimico militare;

5°) membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

La promozione dei predetti ufficiali può essere effettuata soltanto quando essi siano raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno per i generali di brigata nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono inscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione, e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

ARTICOLO 42.

Il grado di generale di armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da

qualsiasi considerazione di anzianità. Tale conferimento è fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

ARTICOLO 43.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

TITOLO V.

Dell'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per tutte le armi e corpi fino al grado di colonnello, per gli ufficiali che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 44.

La promozione al grado di tenente ha luogo esclusivamente ad anzianità, con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.

Il sottotenente *non prescelto per l'avanzamento* è ripreso in esame negli anni successivi.

ARTICOLO 45.

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

I tenenti delle varie armi e corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono ripresi in esame negli anni successivi.

ARTICOLO 46.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneità stabilito nel detto decreto *non sono prescelti per l'avanzamento* per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami.

ARTICOLO 47.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

La suddetta classifica è effettuata dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento; ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2°, ed eventualmente di 3° grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti.

I punti *decisivi* sono assegnati da apposite commissioni nominate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati *non prescelti* i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.

ARTICOLO 48.

Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati **fuori organico** con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 49.

Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneità, per poter essere prescelto, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.

Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, deve aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor di Quinto.

ARTICOLO 50.

Qualora un capitano dei CC. RR. o di uno dei ruoli di comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneità, le autorità giudicatrici potranno — in via eccezionale — proporlo per l'avanzamento purchè:

— abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a metà del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49;

— abbia ottenuto un punto di classifica elevato;

— possegga, in modo spiccato, le qualità necessarie per le funzioni del grado superiore.

Il giudizio decisivo sulle proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

ARTICOLO 51.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado e la stessa anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati **fuori organico,** con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

I capitani dei CC. RR. e quelli dei corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati fuori **organico,** con le norme di cui ai citati articoli.

ARTICOLO 52.

I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati **fuori organico**, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I maggiori dei CC. RR. e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati **fuori organico**, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

ARTICOLO 53.

Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, è assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneità, per poter essere prescelto, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di ciò è giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49.

Il maggiore *non prescelto per l'avanzamento*, è collocato **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 54.

I tenenti colonnelli dei CC. RR. e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneità, per poter essere prescelti, quelli da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell'articolo 50.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i *non prescelti* dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.

Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati **fuori organico**, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I tenenti colonnelli dei C.C. R.R. *non prescelti*, sono collocati **fuori organico**, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

ARTICOLO 55.

Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità per poter essere prescelto nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati prescelti per la carica suddetta, dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.

I tenenti colonnelli medici dichiarati *non prescelti per detta carica*, e quelli dichiarati *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 56.

I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneità, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

I *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 57.

Il tenente colonnello chimico-farmacista che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Le autorità giudicatrici si pronunciano con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 55.

Il tenente colonnello chimico-farmacista *non prescelto per l'avanzamento* è collocato **fuori organico** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

TITOLO VI.

Dell'avanzamento a scelta speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi, che non appartengono ai ruoli di mobilitazione, ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

ARTICOLO 58.

L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianità ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalità relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano superato appositi esami;

b) abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra;

c) abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore;

d) abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneità saranno fissati con decreto Reale.

ARTICOLO 59.

L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

La classifica non è fatta per i tenenti.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra può ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

ARTICOLO 60.

L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame dalle autorità giudicatrici le quali — sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui all'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore — pronunciano il proprio giudizio.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità od a scelta ordinaria.

ARTICOLO 61.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

A) il tenente che abbia superato gli esami:

— nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei CC. RR.;

— nel primo *decimo*, se appartenente alle altre armi;

— nel primo *quarto*, se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario;

— nel primo *decimo*, se appartenente ad altri corpi;

B) il capitano:

— nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei CC. RR., ed abbia superato gli esami;

— nel primo *sesto*, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami;

— nel primo *quindicesimo*, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra;

— nel primo *quarto*, se appartenente alle armi sopraincate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

— nel primo *quarto*, se ufficiale chimico-farmacista
— nel primo *quinto*, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici
} ed abbia superato gli esami.

C) il maggiore:

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami;

— nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

— nel primo *sesto*, se ufficiale medico;
— nel primo *settimo*, se ufficiale chimico-farmacista o veterinario;
— nel primo *ottavo*, se ufficiale commissario o di sussistenza;
— nel primo *nono*, se ufficiale di amministrazione
} ed abbia superato gli esami.

ARTICOLO 62.

Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati dell'articolo 60, in base alle norme seguenti:

I. - Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi — secondo l'ordine di anzianità — non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta.

Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo r olo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione. Il capitano chimico-farmacista, in possesso dei titoli di cui sopra, è promosso con le stesse norme quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopra indicata.

La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico, al maggiore chimico-farmacista ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purchè non abbiano già fruito dello speciale vantaggio, di cui al precedente comma, nell'avanzamento da capitano a maggiore.

II. - Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue:

a) *per gli ufficiali già entrati nell'aliquota di ruolo prescritta:*

1° - accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale.

Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398 e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel

corpo di stato maggiore, l'accertamento di cui sopra è effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati;

2° - calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3° - stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verrà a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2.

Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, è promosso prima l'ufficiale più anziano;

b) per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta:

— non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva.

Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più ufficiali, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma *a)* gli ufficiali di cui al presente comma *b)* concorrono all'avanzamento coi pari grado di cui al comma *a)* secondo le norme stabilite nel comma stesso.

ARTICOLO 63.

Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

TITOLO VII.

Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.

ARTICOLO 64.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che conseguono il brevetto di osservatore dall'aeroplano, vengono spostati nei suddetti ruoli di un numero di posti pari, se tenenti, ad un *trentaduesimo* e, se capitani, ad un *quarantesimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

ARTICOLO 65.

I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un *sedicesimo*, se tenenti pari a un *sessantaquattresimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

ARTICOLO 66.

Il vantaggio spettante per i periodi di volo nel grado di capitano, è cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano, o di tenente, per il brevetto, e nel grado di tenente, per i periodi di volo con tale grado.

ARTICOLO 67.

I vantaggi dell'avanzamento a scelta speciale sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 64, 65, 66.

ARTICOLO 68.

Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — è promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

ARTICOLO 69.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti, debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti.

Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.

TITOLO VIII.

Degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

ARTICOLO 70.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:

a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;

b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;

c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.

ARTICOLO 71.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

ARTICOLO 72.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di stato maggiore o fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dal corpo di stato maggiore. Sono promossi nell'arma di provenienza.

ARTICOLO 73.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto dal comma *u)* dell'articolo 32.

ARTICOLO 74.

Gli ufficiali di stato maggiore, di qualunque grado, possono cessare di far parte del corpo di stato maggiore, anche senza promozione.

TITOLO IX.

Dell'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici.

ARTICOLO 75.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle.

A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 76.

L'assegnazione ai servizi tecnici è definitiva: gli ufficiali dei detti servizi sono inscritti, nella sede di anzianità che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; però non sono compresi nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86.

L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato *A*, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* ad anzianità, od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali *prescelti* sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.

ARTICOLO 77.

La promozione ad anzianità, al grado di capitano del servizio tecnico automobilistico, ha luogo con le norme di cui all'art. 45.

ARTICOLO 78.

I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando.

In luogo degli esperimenti si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per potere essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 79.

I maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando.

ARTICOLO 80.

I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari gradi dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti, per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 81.

L'avanzamento al grado di maggiore generale dei servizi tecnici ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per l'avanzamento al grado di generale di brigata.

ARTICOLO 82.

L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.

ARTICOLO 83.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano superato appositi esami ed i capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio che abbiano compiuto con successo il rispettivo corso superiore tecnico.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

ARTICOLO 84.

L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 e deve essere compreso — se tenente o capitano — nella prima metà del rispettivo ruolo. L'ufficiale può chiedere egli stesso di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

ARTICOLO 85.

L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, è preso in esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— *se tenente:*

nel primo *decimo*, se ha superato gli esami;

— *se capitano:*

nel primo *quinto*, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio;

nel primo *sesto*, se ha superato gli esami;

— *se maggiore:*

nel primo *quinto*, se ha superato gli esami.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.

ARTICOLO 86.

Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Gli ufficiali *non prescelti per l'avanzamento*, o *non prescelti per la carica*, se non concorrono — unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.

ARTICOLO 87.

Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

TITOLO X.

Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 88.

L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, unitamente a quelli assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, sono inscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Pertanto non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle 5 e 6.

A detti ufficiali non si applicano i limiti di promovibilità, bensì i limiti di età dei pari grado dei ruoli di comando.

ARTICOLO 89

Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari gradi del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, però, ha luogo esclusivamente ad anzianità previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti ed esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello *prescelto per l'avanzamento* è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella n. 17.

ARTICOLO 90.

Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parità di grado, in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la Guerra e per l'Agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

ARTICOLO 91.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esame, in base alle norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste. Punto minimo di idoneità: quello da stabilirsi nel predetto decreto.

Per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi, i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra. Punto minimo di idoneità: quello da stabilirsi nel predetto decreto

ARTICOLO 92.

Verificandosi la disponibilità di una carica, devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello *prescelto*, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa è conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

ARTICOLO 93

Il *non essere prescelto per l'avanzamento o per le cariche:*

— di direttore di 1ª classe e di direttore di 2ª e 3ª classe, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni;

— di direttore, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi;

dànno luogo al collocamento **fuori organico**, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

TITOLO XI.

Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali.

ARTICOLO 94.

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualità morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè:

a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale basterà aver compiuto metà del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi è alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro pèr la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse però debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale d avanzamento, con le modalità e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

TITOLO XII.

Degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione.

ARTICOLO 95.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

— in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici, stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

— in caso di mobilitazione: al comando di reparti di truppa od in incarichi speciali di mobilitazione, secondo le particolari attitudini di ciascuno. Gli ufficiali che ne facciano domanda ed ottengano parere favorevole del comandante del corpo sono impiegati al comando del reparto corrispondente al proprio grado; per i colonnelli decide il Ministro per la guerra.

In tempo di pace, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si applicano le norme di avanzamento per essi stabilite dalla presente legge.

In tempo di guerra, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione impiegati presso i reparti dell'esercito operante si applicano le norme d'avanzamento stabilite per gli ufficiali dei ruoli di comando. Detti ufficiali vengono perciò considerati immessi nel ruolo di comando, e prendono posto innanzi al pari grado di detto ruolo, immediatamente meno anziano.

ARTICOLO 96.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianità, previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello.

ARTICOLO 97.

I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorità giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purchè compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nel primo sesto del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità.

ARTICOLO 98.

Agli ufficiali del ruo'o di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilità; bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando

Nessuno di essi può essere promosso ad anzianità se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianità od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

ARTICOLO 99.

Il numero massimo delle vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei gradi di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorità di pari grado dai ruoli di comando; quelle nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento, di autorità, di pari grado dai ruoli di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle.

Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

ARTICOLO 100.

Gli ufficiali dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mo-

bilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado *non prescelti per l'avanzamento.*

ARTICOLO 101.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura *inferiore* al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

ARTICOLO 102.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura *superiore* a quelle previste dalle tabelle suddette, si immetterà — sempre che possibile — un maggior numero di pari grado provenienti dai ruoli di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procederà al loro ripianamento nell'anno successivo — sempre che possibile — fermo restando il sopra detto limite di vacanze.

ARTICOLO 103.

Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura *superiore* a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza è ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.

ARTICOLO 104.

I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento:

— se *prescelti,* concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103;

— se *non prescelti,* vengono collocati **fuori organico,** con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

ARTICOLO 105.

In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

TITOLO XIII.

Degli ufficiali collocati "a disposizione" e "fuori organico".

ARTICOLO 106.

Gli ufficiali collocati **a disposizione** sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali a **disposizione** sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali.

Il periodo trascorso **a disposizione** si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di **a disposizione,** gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità). I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

ARTICOLO 107.

Agli ufficiali collocati **a disposizione** competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali **a disposizione** hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza a disposizione.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria ai termini del comma precedente e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918 ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L.	9.000
colonnelli che abbiano comandato in linea durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti	»	12.000
generali di brigata	»	12.000
generali di divisione	»	14.000
generali di corpo di armata	»	16.000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	»	18.000

ARTICOLO 108.

Gli ufficiali collocati **fuori organico** sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo.

Il periodo trascorso **fuori organico** si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di **fuori organico** gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità).

Gli ufficiali **fuori organico** particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro per la guerra — in seguito a domanda — all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale di concerto con il Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando però a percepire gli assegni ed indennità, nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.

ARTICOLO 109

Agli ufficiali collocati **fuori organico** competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali **fuori organico** hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

ARTICOLO 110.

Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento **a disposizione** (se ufficiali generali o colonnelli) e **fuori organico** (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle.

Gli ufficiali collocati **a disposizione** d'autorità od a domanda — se *prescelti per l'avanzamento* — conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, però, conseguire promozioni i generali ed i colonnelli *collocati a disposizione perchè non prescelti per l'avanzamento*, finchè permangono in tale posizione.

Gli ufficiali collocati **fuori organico** *d'autorità* non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli collocati **fuori organico** *a domanda* possono, invece, conseguirla a loro turno, se *prescelti per l'avanzamento*, con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

ARTICOLO 111.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257 con le seguenti avvertenze:

a) per l'accertamento della promovibilità l'ufficiale riassunto non è, in alcun caso, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale;

b) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che a lui vengano applicati i limiti di promovibilità;

c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera *b*), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello e con le limitazioni di cui alle successive lettere *e*) ed *f*), qualora si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra;

d) il colonnello riassunto può essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 94 senza che per lui occorrano i requisiti di cui alla lettera *a*) dell'articolo predetto;

e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, è preso in esame per l'avanzamento quando è giudicato l'ufficiale in servizio permanente effettivo di pari anzianità assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto, nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene e che — dopo l'entrata in vigore della presente legge — non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando sia promosso ad anzianità od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo;

f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianità assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando siano stati promossi ad anzianità, od a scelta ordinaria tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti;

) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta *non prescelto per l'avanzamento*, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente *non prescelto* è collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

ARTICOLO 112.

Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità:

1° ufficiali dei CC. RR.;
2° ufficiali di fanteria;
3° ufficiali di cavalleria;
4° ufficiali di artiglieria;
5° ufficiali del genio;
6° ufficiali medici;
7° ufficiali chimici-farmacisti;

8° ufficiali di commissariato;
9° ufficiali di sussistenza;
10° ufficiali di amministrazione;
11° ufficiali veterinari.

Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 23.

ARTICOLO 113.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta come è indicato nella tabella allegato *B* alla presente legge.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

1° - che egli possegga i requisiti prescritti dall'articolo 1;

2° - che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

ARTICOLO 114.

L'ufficiale in congedo:

a) è preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere preso in esame per l'avanzamento durante i periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;

d) *non prescelto per l'avanzamento* può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

ARTICOLO 115.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando però il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 116.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, può essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualità intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell'esercito.

Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

ARTICOLO 117.

Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza possono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato. nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianità di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti compresi coloro che abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valor militare possono ottenere una seconda promozione.

ARTICOLO 118.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, inscritti negli speciali ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

ARTICOLO 119.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;

c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite

d) fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

ARTICOLO 120

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

ARTICOLO 121.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima

linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parte ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione.

ARTICOLO 122.

Possono conseguire un vantaggio di carriera — purché siano destinati all'inquadramento delle unità di prima linea — gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza agli speciali corsi di istruzione;

c) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi o si siano distinti quali ufficiali della M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalità da stabilirsi per decreto Reale.

Il vantaggio è concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruo o, per un numero di posti pari a quello che spetta — nel ruolo di comando dell'arma rispettiva — al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame.

All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa è qualificata «*promozione a scelta speciale*».

ARTICOLO 123.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

ARTICOLO 124.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed avere ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

ARTICOLO 125.

Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unità assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, nè partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.

Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato — con esito favorevole — un apposito corso.

ARTICOLO 126.

Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli.

In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento; coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, già presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale d'avanzamento prende in esame i var generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacità di comando e di prestigio di ciascun generale.

Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

ARTICOLO 127.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera *c*) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianità.

Essi non possono però conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma, specialità, corpo o servizio.

ARTICOLO 128.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea, che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unità stesse e può essere impiegato nelle unità ausiliarie e territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore. Il Ministro per la guerra ha però la facoltà di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge.

PARTE V.

DELL'AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA.

ARTICOLO 129.

In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti *da perdite definitive* sono colmate con *promozioni* dal grado inferiore.

Quelle derivanti da perdite *temporanee* sono colmate con incarichi, *a titolo provvisorio*, del grado superiore.

Si provvede pure con incarichi, *a titolo provvisorio*, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unità, e simili.

L'ufficiale investito dell'incarico, *a titolo provvisorio*, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennità del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, è considerato come investito del grado predetto.

L'incarico, *a titolo provvisorio*, è revocato — di pieno diritto — al cessare dello stato di guerra.

ARTICOLO 130.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

ARTICOLO 131.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione):

a) promozioni straordinarie per merito di guerra;

b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

ARTICOLO 132.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) non si applicano agli ufficiali né i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, né i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33;

d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

ARTICOLO 133.

La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

ARTICOLO 134.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo è calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.

ARTICOLO 135.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

ARTICOLO 136.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che abbiano conseguito promozione straordinaria per merito di guerra rientrano, di pieno diritto, nel ruolo di comando.

ARTICOLO 137.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio può conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.

ARTICOLO 138.

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie si applicano le disposioni degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137.

ARTICOLO 139.

Le proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai grad di ufficiale del Regio esercito, contemplate nell'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su dette proposte, relative agli ufficiali inferiori, decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Su quelle dei gradi superiori decide lo stesso Ministro sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento.

ARTICOLO 140.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause

di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneità.

ARTICOLO 141.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando riacquistata l'incondizionata idoneità fisica riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità, anteriore a quella del richiamo.

ARTICOLO 142.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'articolo 140, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

ARTICOLO 143.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia però non interrompe il computo dell'anzianità.

ARTICOLO 144.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli è conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

ARTICOLO 145.

L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso all'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141.

Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ARTICOLO 146.

Le tabelle allegate alla presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1934-XII e sotto la stessa data si forma il ruolo unico dei generali di brigata di cui all'articolo 3

Pertanto, e fino al 30 giugno 1934, le vacanze che si formano nei generali di brigata delle varie armi sono colmate con promozioni di colonnelli appartenenti all'arma dei brigadieri che danno luogo alle vacanze stesse; mentre tutte le altre vacanze sono colmate con promozioni dai vari gradi inferiori a norma dell'articolo 25

Qualora la forza esistente al 30 giugno 1934, nei vari gradi e ruoli, sia diversa da quella prevista per la stessa data nelle tabelle allegate, il Ministro per la guerra è autorizzato a modificare il numero delle vacanze e quello delle promozioni da effettuarsi nel secondo semestre 1934, in modo da raggiungere, al 31 dicembre di detto anno, il numero di posti di ruolo stabiliti nelle tabelle stesse.

ARTICOLO 147.

Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale.

Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano già stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge;

b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto — in parte — detti periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

ARTICOLO 148.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilità saranno applicati gradualmente, come segue:

	anno 1934	anno 1935	anno 1936
generale di divisione	63	62	62
generale di brigata e maggior generale	61	60	59
colonnello	57	56	56
tenente colonnello	54	53	52
maggiore	52	51	50
capitano	48	47	46

Il Ministro per la guerra, *in via assolutamente eccezionale*, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, può, fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilità a chi eccella per qualità professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicchè il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel *Bollettino militare*, della relativa motivazione.

ARTICOLO 149.

Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avrà luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.

Agli ufficiali suddetti si applicano i limiti di promovibilità stabiliti dall'articolo 35.

Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianità, i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.

I *non prescelti per l'avanzamento* saranno collocati **fuori organico,** sempre che non concorrano — unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza.

ARTICOLO 150.

I quadri di avanzamento esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati.

Rimangono però salvaguardati i diritti degli ufficiali che debbono conseguire la promozione per coprire vacanze utili, agli effetti dell'avanzamento, formatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Gli ufficiali di ogni grado e ruolo che si trovavano iscritti sui predetti quadri saranno nuovamente presi in esame e, *se prescelti*, iscritti sui nuovi quadri di avanzamento che avranno valore fino al 30 giugno 1935.

La presa in esame si effettuerà con le norme della presente legge, avvertendo:

1° - che — per tutti i gradi per i quali è prescritta la classifica — questa dovrà essere fatta con le norme dell'articolo 47;

2° - che gli esami od esperimenti già superati non saranno ripetuti, ma il risultato di essi costituirà elemento di giudizio per le autorità giudicatrici;

3° - che i tenenti colonnelli veterinari che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica parziali e totale saranno assoggettati agli esami di cui all'articolo 56;

4° - che gli ufficiali confermati *prescelti*, colpiti dai limiti di promovibilità, saranno promossi nella posizione di servizio permanente effettivo quando si forma la vacanza utile per la loro promozione e sotto la stessa data saranno collocati **a disposizione** con il nuovo grado;

5° - che i ***non prescelti*** per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria concorreranno a formare vacanza, od al trasferimento nel ruolo mobilitazione, con le norme stabilite dalla legge, sotto la data in cui sarà comunicato loro l'esito del giudizio che li riguarda.

ARTICOLO 151.

Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge.

Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

ARTICOLO 152.

Gli ufficiali generali che precedevano nei ruoli del servizio permanente effettivo l'ultimo pari grado promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere collocati **a disposizione**; salvo al Ministro per la guerra la facoltà di trattenere in servizio quelli che non abbiano ancora raggiunto il limite di promovibilità, ma non oltre il raggiungimento del limite stesso.

La posizione di soprannumero, per gli ufficiali generali, è soppressa. Quelli attualmente in detta posizione sono collocati **a disposizione**, dall'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

ARTICOLO 153.

Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di un vantaggio pari ad un *trentesimo* del ruolo considerato al 1° gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Detto vantaggio non è cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli, al grado di tenente colonnello.

ARTICOLO 154.

I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155;

b) a scelta speciale per esami;

c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

d) a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);

e) a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto

lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

Articolo 155.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera *a)* del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 — ne facciano o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici con le norme dell'articolo 59. I capitani designati, previa classifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al R. D. 4 gennaio 1934 n. 127, sosterranno senz'altro gli esami per l'avanzamento anticipato. Coloro che superino gli esami stessi potranno conseguire l'avanzamento anticipato solo nel caso in cui, in una nuova classifica, come da articolo 47, riportino i punti minimi parziali e totale prescritti.

Le norme ed i programmi di esame saranno stabiliti con decreto Reale. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani che non superino l'esame di cui sopra, ma vi riportino un punto che consenta la loro presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento, saranno dispensati dal sostenere gli esperimenti di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.

I capitani che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo delle prove di esame si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità nella valutazione dei titoli quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani dei servizi tecnici, dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato in applicazione della legge 29 maggio 1933, n. 594, sono considerati, agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore, come se avessero sostenuto le prove per l'avanzamento anticipato quando le sostennero i capitani di pari anzianità dell'arma di appartenenza.

Articolo 156.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che — pur non avendo i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 154 — abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

Articolo 157.

I capitani di cui all'articolo 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

— nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esame;

— nel primo *dodicesimo*, se abbiano superato il corso superiore balistico;

— nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

— nel primo *terzo*, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Articolo 158.

Gli attuali capitani dei servizi tecnici, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154, sono promossi quando siano entrati nelle aliquote del rispettivo ruolo di comando sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

— nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

— nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esami;

— nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi superiori tecnici di artiglieria o del genio.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva più capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami o ad avanzamento anticipato. Il capitano che ha superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale, precederà, a sua volta, il pari grado promosso ad avanzamento anticipato.

Articolo 159.

I capitani (esclusi quelli dei C.C. R.R.) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918, ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promo-

zione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 160.

I tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengano ai depositi cavalli stallon — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921, od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 161;

b) a scelta speciale per esami.

Gli anzidetti tenenti, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre debbono avere comandato complessivamente, per almeno due anni, ed in modo lodevole il reparto corrispondente al proprio grado.

I tenenti che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno all'avanzamento di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

ARTICOLO 161.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato di cui al comma *a*) del precedente articolo i tenenti — ne facciano o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici, con le norme dell'articolo 59.

Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale.

I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

ARTICOLO 162.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti alle promozioni dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 160.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai tenenti che — pur non avendo i requisiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 160 — abbiano acquisito diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

ARTICOLO 163.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

a) nel primo *nono*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

b) nel primo *ottavo*, se promovibili a scelta speciale per esami.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 164.

I capitani ed i tenenti che abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta speciale per esami, previsto dal titolo VI, per aver superato i relativi esami, godono, dalla data di applicazione della presente legge, i vantaggi di carriera fissati dagli articoli 157 e 163, se in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160; o dall'articolo 61, in ogni altro caso.

ARTICOLO 165.

I tenenti (esclusi quelli dei CC. RR.) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, o per altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione, e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dagli articoli 160, 161, 162, 163 e 164, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

ARTICOLO 166.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere — se promovibili — i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

ARTICOLO 167.

I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (eslusi quelli dei CC. RR.) che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano, purchè:

a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualità per esplicare il compito di osservatore;

b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e 67 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera *a*) — per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.

ARTICOLO 168.

Gli attuali tenenti di commissariato saranno tutti assoggettati ad esame, sulla base di norme da stabilirsi con decreto Reale, eccettuati coloro che, già inscritti sul quadro d'avanzamento e ripresi in esame a norma dell'articolo 150, vengano confermati prescelti per l'avanzamento.

Gli ultimi classificati agli esami saranno trasferiti nel ruolo di sussistenza.

ARTICOLO 169.

Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli *M* e consegnatari sono trasferiti, alla data del 1° luglio 1934, nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza, salva per tutti (eccettuati quelli provenienti dalle specialità treno di artiglieria e del genio) la facoltà di entrare a far parte del ruolo di comando.

Le domande relative debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali le cui domande siano accolte sono inscritti nel ruolo di comando, sotto la data del 1° luglio 1934, al posto di anzianità che occupavano prima del passaggio nel ruolo *M* o consegnatari e, se capitani e tenenti colonnelli, si presentano a loro turno agli esperimenti, purchè riportino i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47. Qualora risultino pretermessi perchè scavalcati, dopo la data 1° luglio 1934, da pari grado meno anziani, *se prescelti per l'avanzamento* sono promossi e collocati al posto di anzianità che loro spetta, ma non mai anteriore al 1° luglio 1934. Se scavalcati prima della data predetta è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione provenienti dal ruolo *M* e dal ruolo consegnatari, si applicano, per il solo grado col quale sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, i limiti di età fissati per lo stesso grado nei predetti ruoli. Qualora conseguano promozioni nel ruolo di mobilitazione si applicano ad essi gli stessi limiti di età stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

I capitani del ruolo consegnatari che, alla data 1° luglio 1934, abbiano ottenuto il godimento degli assegni del grado superiore in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 della legge 20 dicembre 1932 (XI) n. 1626, conservano *ad personam* gli assegni stessi soltanto qualora siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

ARTICOLO 170.

Gli attuali tenenti di fanteria del ruolo *M* sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, alla data del 1° luglio 1934, (sempre quando non abbiano fatto domanda di entrare nel rispettivo ruolo di comando dell'arma di provenienza) e sono compresi nel numero di posti fissato nelle tabelle annesse per i capitani del ruolo di mobilitazione.

Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza. Se al 1° luglio 1934 il detto pari grado sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

ARTICOLO 171.

Gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione della rispettiva arma, alla data del 1° luglio 1934, e sono compresi nel numero di posti fissato dalle annesse tabelle per i rispettivi gradi dei ruoli di mobilitazione.

Coloro che rivestono il grado di tenente sono compresi nel numero di posti fissati per i capitani del ruolo di mobilitazione. Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione al grado di capitano non appena sia promosso il pari grado dell'arma rispettiva che li precedeva nel ruolo. Se, al 1° luglio 1934, il detto pari grado (tenente) sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

ARTICOLO 172.

Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addiviene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle.

Durante il suddetto periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi di cui al n. 1 dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore.

Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando.

ARTICOLO 173.

Qualora, durante la formazione dei ruoli di mobilitazione e cioè fino a tutto l'anno 1937, non si possa procedere al ripianamento di tutte le vacanze con promozioni, come è detto nel precedente articolo, e qualora non siano sufficienti allo scopo le domande presentate a norma dell'articolo 100, si dovrà aumentare il numero dei trasferimenti d'autorità di ufficiali dal ruolo di comando, fino al ripianamento delle vacanze stesse.

ARTICOLO 174.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del Testo Unico sull'avanzamento approvato con R. D. 8 maggio 1933 conseguono — se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri — gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 175.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinunzia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

ARTICOLO 176.

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale e generale di corpo di armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.

ARTICOLO 177.

Le autorità che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo; salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 178.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.

Per le modalità dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), nè debbono frequentare appositi corsi di istruzione.

Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purchè non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

ARTICOLO 179.

Per i capitani mutilati ed invalidi, provenienti sia dal servizio permanente effettivo sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianità, ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente effettivo (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato, abbiano conseguito la promozione prima di lui.

ARTICOLO 180.

Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal 1° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

ARTICOLO 181.

Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono inscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se *prescelti*, sono promossi a loro turno ad anzianità od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Per i capitani ed i tenenti colonnelli, in luogo degli esperimenti, si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

ARTICOLO 182.

A partire dal 1° settembre 1933 è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

ARTICOLO 183.

Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 è concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1° - se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *decimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato del 6 % del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sarà effettuata riduzione alcuna;

2° - se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1918 e precedenti; ovvero, qualora risulti più favorevole, un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *quindicesimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato dell'8 % del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga.

Se, nel calcolare detto spostamento, si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un *quinto*.

Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, già più an-

ziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

ARTICOLO 184.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di **a disposizione** e **fuori organico**, di cui a precedente titolo XIII, è fissato in anni *cinque* per gli ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

ARTICOLO 185.

Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovranno — in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 — avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire la promozione:

a) colonnelli: 5 anni;

b) tenenti: 8 anni ad anzianità; 7 anni a scelta speciale;

Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

ARTICOLO 186.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio — prima dell'entrata in vigore della presente legge — saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

ARTICOLO 187.

Qualora — eccezionalmente — un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « **a disposizione** » o di « **fuori organico** », di cui agli articoli 106 e 108, sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto.

Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento « **a disposizione** » o « **fuori organico** » non sia stato concesso a domanda.

ARTICOLO 188.

Fino al 31 dicembre 1935, quando non vi sia sufficiente disponibilità di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'art. 32, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore — se provvisti di tutti gli altri requisiti — i capitani che abbiano tenuto per due anni con tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente, e i tenenti colonnelli provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 451 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 che abbiano tenuto il comando di battaglione o di gruppo per due anni, anche se complessivamente nel grado di maggiore e di tenente colonnello

Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al citato Regio decreto legge che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto dalla lettera *t*) dell'art. 32.

Inoltre, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore, prescindendo dal requisito della provenienza dal corpo stesso prescritta dagli articoli 71 e 72, gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1934:

a) frequentano i corsi della scuola di guerra col grado di capitano o di maggiore;

b) stanno compiendo, col grado di maggiore o di tenente colonnello, l'esperimento pratico pel servizio di stato maggiore o il prescritto periodo di comando di reparto per il trasferimento nel corpo.

I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1929, n. 2048 e successive modificazioni.

PARTE VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

ARTICOLO 189.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

ARTICOLO 190.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge è abrogata dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DEL MODO COL QUALE GLI UFFICIALI IN SERVIZIO

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Carabinieri reali	Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio		Servizio tecnico armi e munizioni: Servizio studi ed esperienze del genio	Servizio tecnico automobilistico
		Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione		
Tenente	Anzianità	Anzianità	—	—	—
Capitano	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	—	—	Anzianità Scelta speciale
Maggiore	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento Scelta speciale	Anzianità previa classifica —	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale
Tenente colonnello	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Anzianità previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale
Colonnello	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	—	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli
Generale di brigata e maggiore generale	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli
Generale di divisione e tenente generale	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—
Generale di corpo di armata	—	Scelta ordinaria	—	—	—

TABELLA A.

PERMANENTE CONCORRONO ALL'AVANZAMENTO

Ufficiali medici	Ufficiali chimici farmacisti	Ufficiali commissari	Ufficiali di sussistenza	Ufficiali di amministrazione	Ufficiali veterinari	Ufficiali dei centri riforniment› quadrupedi e dei depositi cavall i stalloni
—	—	Anzianità	Anzianità	Anzianità	—	—
Anzianità previo esame Scelta speciale	Anzianità previo esame Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità previo esame Scelta speciale	Anzianità previo esame Scelta speciale	Anzianità
Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	
Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria previa classifica ed esame Scelta speciale	Anzianità previa classifica —
Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica ed esame	—	Scelta ordinaria previa classifica ed esame	Scelta ordinaria previa classifica ed esame	Anzianità previa classifica
Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

TABELLA B.

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

COMPLEMENTO				AUSILIARIA E RISERVA
ARMI (esclusi i CC. RR.)		Arma dei CC. RR.	Corpo sanitario, veterinario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione	
Unità di 1ª linea	Unità ausiliarie e territoriali			
Sottotenenti: scelta ordinaria. Tenenti, capitani: scelta ordinaria. Maggiori: scelta ordinaria.	Anzianità ed esclusivamente per titoli.	Sottotenenti e tenenti: anzianità. Capitani: scelta ordinaria previa partecipazione ad apposito corso.	Anzianità ed esclusivamente per titoli per la promozione al grado di tenente. Scelta per titoli, per la promozione ai gradi di capitano e superiori.	Anzianità fino al grado di tenente colonnello. Scelta ordinaria per la promozione al grado di colonnello ed a vari gradi di generale.

AVVERTENZE ALLE TABELLE

I. — La situazione dei ruoli al 30 giugno 1934 è solo «presunta»; perciò il numero di *vacanze obbligatorie* stabilito nelle tabelle per tutti i gradi e ruoli per il 1934 dovrà — se necessario — essere modificato in modo che, al 31 dicembre 1934, sia raggiunto il numero di posti di ruolo stabilito dalle tabelle per detto anno

II. — Fino al 1937 (compreso), il numero dei trasferimenti nel ruolo mobilitazione stabilito per ciascun grado non è compreso in quello delle vacanze obbligatorie. Dal 1938 (compreso) in poi, il numero delle vacanze obbligatorie comprende anche i suddetti trasferimenti.

III. — Nelle cifre riportate nelle colonne «**posti di ruolo**» nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7 non sono compresi gli ufficiali appartenenti ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

IV. — Ogni anno, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata dei colonnelli dei ruoli di comando di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sarà aumentato dell'aliquota stabilita dal Ministro per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della presente legge, diminuendo in eguale misura le eliminazioni nel grado di colonnello

V. — Nelle tabelle, la cifra delle vacanze nei subalterni non è *obbligatoria*, ma solamente *presunta;* ne consegue che anche la cifra del reclutamento annuo dei subalterni non ha valore assoluto ma deve — ogni anno — essere commisurata alle *reali vacanze* verificatesi nei subalterni stessi, in modo da mantenere, possibilmente, i posti di ruolo nelle cifre fissate nelle tabelle.

VI. — Tenuto conto dell'inizio dei corsi presso le scuole di applicazione, le nomine dei subalterni possono avvenire anche prima che si siano verificate, nei subalterni stessi, tutte le vacanze previste nelle tabelle.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI

ANNI	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			ARMA CC. RR. — GENERALI DI DIVISIONE		ARMA CC. RR. — GENERALI DI BRIGATA		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	28	—	(1) 64	—	—	(1) (2) 135	—	—	2	—	6	—	—
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	28	2	(3) 55	5	2	(3) 117	(4) 15	5	2	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	6	2	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
» » 1935	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	
» » 1936	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	2	
» » 1937	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	
» » 1938	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	2	
» » 1939	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	
» » 1940	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	2	
» » 1941	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	
» » 1942	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	2	
» » 1943	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	
» » 1944	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	2	
» » 1945	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	1	

NOTE

(1) Non vi sono compresi i tenenti generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico. Vi sono però inclusi i generali in soprannumero che - in applicazione alla presente legge - verranno tolti dai ruoli del S.P.E. e passati nella posizione di « a disposizione ».

(2) Non vi sono compresi i maggiori generali di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico.

(3) Non vi sono più compresi i generali in soprannumero.

(4) Le 15 vacanze sono ricoperte completamente dalle promozioni di colonnelli delle varie armi, come da rispettive tabelle.

TABELLA N. 2.

UFFICIALI GENERALI DEI SERVIZI

ANNI	SANITÀ					COMMISSARIATO						NOTE
	TEN. GEN.		MAGGIORI GENERALI			TEN. GENERALI			MAGGIORI GENERALI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado		Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	
Situazione presumibile al 30 Giugno 1934	1	—	5	—	—	1	—		2	—	—	
Situazione da raggiungere al:												
31 Dicembre 1934	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	6	—	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	1	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado		2	—	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	
» » 1935	»		»	1		»			»	1		
» » 1936	»		»	1		»			»	—		
» « 1937	»		»	1		»			»	1		
» » 1938	»		»	1		»			»	—		
» » 1939	»		»	1		»			»	1		
» » 1940	»		»	1		»			»	—		
» » 1941	»		»	1		»			»	1		
» » 1942	»		»	1		»			»	—		
» » 1943	»		»	1		»			»	1		
» » 1944	»		»	1		»			»	—		
» » 1945	»		»	1		»			»	1		

TABELLA N. 3.

CARABINIERI REALI

ANNI	GRADI															Subalterni da reclutare
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934.....	23	—	—	83	—	—	85	—	—	435	—	—	562	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934...	24	4	2	82	(1) 12	(2) 5	97	15	11	426	(7) 36	(3) 27	551	28	27	17
» » 1935...	»	5	1	»	16	5	106	27	16	»	60	(4) 36	505	61	60	15
» » 1936...	»	5	2	»	16	5	115	27	16	»	60	(5) 36	467	61	60	23
» » 1937...	»	5	1	»	16	5	118	27	16	»	60	(6) 30	453	61	60	47
» » 1938...	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1939...	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1940...	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1941...	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1942...	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1943...	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1944...	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56
» » 1945...	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

(2) Di cui 1 per aumento organico dei colonnelli.

(3) Di cui 12 per aumento organico dei maggiori.

(4) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.

(5) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.

(6) Di cui 3 per aumento organico dei maggiori.

(7) Di cui 9 a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 4.

FANTERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI – COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:																				
30 giugno 1934....	276	—	—	—	734	—	—	—	942	—	—	—	3039	—	—	—	2500	—	—	—
Situazione ruoli *M* e *C* alla stessa data	—	—	—	—	33	—	—	—	48	—	—	—	347	—	—	—	40	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1934	265	18	8	11	664	59	18	(3) 103	882	85	59	(3) 108	2828	(4) 152	85	(6) 577	2579	151	131	230
» » 1935	253	(1) 41	14	11	594	120	40	70	822	170	120	60	2583	(5) 295	170	190	2584	260	240	265
» » 1936	241	(1) 41	14	11	524	120	40	70	762	170	120	60	2338	(5) 295	170	190	2584	270	240	270
» » 1937	229	(1) 41	14	11	454	120	40	70	702	170	120	60	2093	(5) 295	170	190	2589	270	240	275
» » 1938	»	40	14	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	452	115 (2)	40	Fino ad un massimo di 47 ogni anno	»	140	113	Fino ad un massimo di 14 ogni anno	2118	215	140	Fino ad un massimo di 70 ogni anno	»	280	(7) 240	280
» » 1939	»	40	14		450	115 (2)	40		»	140	113		2143	215	140		»	280	(7) 240	280
» » 1940	»	40	14		448	115 (2)	40		»	140	113		2168	215	140		»	280	(7) 240	280
» » 1941	»	40	14		»	113	40		»	140	113		2193	215	140		»	280	(7) 240	280
» » 1942	»	40	14		»	113	40		»	140	113		2218	215	140		»	280	(7) 240	280
» » 1943	»	40	14		»	113	40		»	140	113		2243	215	140		»	280	(7) 240	280
» » 1944	»	40	14		»	113	40		»	140	113		»	232	140	Fino ad un massimo di 85 ogni anno	»	272	232	272
» » 1945	»	40	14		»	113	40		»	140	113		»	232	140		»	272	232	272

NOTE

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli.

(2) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(3) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.

(4) Di cui 21 a diminuzione organico dei capitani.

(5) Di cui 55 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(6) Compresi i capitani dei ruoli *M* e *C* ed i tenenti del ruolo *M*.

(7) Di cui 25 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 4-*bis*

FANTERIA (RUOLO MOBILITAZIONE).

ANNI	GRADI: Colonnelli – Posti di ruolo			Ten. Colonnelli – Posti di ruolo			Maggiori – Posti di ruolo				Capitani – Posti di ruolo			
	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934, degli ufficiali dei ruoli M e C ...	—	—	—	33	—	—	48	—	—	—	347	—	—	—
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1934	11	—	11	103	—	(2)103	108	—	—	(2) 108	577	—	—	(5)577
» » 1935	22	—	11	173	—	70	168	—	—	60	767	—	—	190
» » 1936	33	—	11	243	—	70	228	—	—	60	957	—	—	190
» » 1937	44	—	11	313	—	70	288	—	—	60	1147	—	—	190
» » 1938	»	11	11	309	(1) 71	47	274	(3) 52	20	14	1104	(4) 113	24	70
» » 1939	»	11	11	305	(1) 71	47	260	(3) 52	20	14	1061	(4) 113	24	70
» » 1940	»	11	11	301	(1) 71	47	246	(3) 52	20	14	1018	(4) 113	24	70
» » 1941	»	11	11	297	(1) 71	47	232	(3) 52	20	14	975	(4) 113	24	70
» » 1942	»	11	11	293	(1) 71	47	218	(3) 52	20	14	932	(4) 113	24	70
» » 1943	»	11	11	289	(1) 71	47	204	(3) 52	20	14	889	(4) 113	24	70
» » 1944	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	»	85	24	85
» » 1945	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	»	85	24	85

NOTE

NB. – Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore.

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

(2) Compresi i provenienti dai ruoli *M.* e *C*

(3) Di cui 14 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(4) Di cui 43 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(5) Compresi i capitani dei ruoli *M* e *C* ed i tenenti del ruolo *M.*

TABELLA N. 5.

CAVALLERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI – COLONNELLI: Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	TEN. COLONNELLI: Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	MAGGIORI: Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	CAPITANI: Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	SUBALTERNI: Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:																				
30 giugno 1934....	26	—	—	—	78	—	—	—	116	—	—	—	252	—	—	—	154	—	—	—
Situazione ruolo *M* e *C*, alla stessa data	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1934..	25	2	1	1	71	6	2	(3) 9	106	(4) 11	6	(3) 9	238	8	6	(3) 26	177	11	(6) 9	34
» » 1935..	24	4	1	1	64	12	4	7	96	(5) 17	12	5	223	17	12	15	191	20	17	34
» » 1936..	23	4	1	1	57	12	4	7	86	(5) 17	12	5	208	17	12	15	205	20	17	34
» » 1937..	21	(1) 5	1	1	50	12	4	7	76	(5) 17	12	5	193	17	12	15	219	20	17	34
» » 1938..	»	4	1	Fino ad un massimo di 1 ogni anno	49	(2) 12	4	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	»	14	11	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	196	19	14	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	230	26	(7) 22	37
» » 1939..	»	4	1		48	(2) 12	4		»	14	11		199	19	14		»	26	(7) 22	26
» » 1940..	»	4	1		47	(2) 12	4		»	14	11		202	19	14		»	26	(7) 22	26
» » 1941..	»	4	1		46	(2) 12	4		»	14	11		205	19	14		»	26	(7) 22	26
» » 1942..	»	4	1		»	11	4		»	14	11		208	19	14		»	26	(7) 22	26
» » 1943..	»	4	1		»	11	4		»	14	11		210	19	14		»	26	(8) 21	26
» » 1944..	»	4	1		»	11	4		»	14	11		»	22	14	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	»	26	22	26
» » 1945..	»	4	1		»	11	4		»	14	11		»	22	14		»	26	22	26

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.

(3) Compresi i provenienti dai ruoli *M* e *C*.

(4) Di cui 5 a diminuzione organico dei maggiori.

(5) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(6) Di cui 1 ad aumento organico dei capitani.

(7) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

(8) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 5-*bis*.

CAVALLERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI															NOTE
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI					
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando		
Situazione prevedibile al: 31 giugno 1934, degli ufficiali dei Ruoli *M* e *C*	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	11	—	—	—		N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	1	—	1	9	—	(1) 9	9	—	—	(1) 9	26	—	—	(1) 26		(1) Compresi i provenienti dai ruoli *M* e *C*.
» » 1935	2	—	1	16	—	7	14	—	—	5	41	—	—	15		(2) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
» » 1936	3	—	1	23	—	7	19	—	—	5	56	—	—	15		
» » 1937	4	—	1	30	—	7	24	—	—	5	71	—	—	15		
» » 1938	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	68	(2) 7	2	4		
» » 1939	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	65	(2) 7	2	4		
» » 1940	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	62	(2) 7	2	4		
» » 1941	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	59	(2) 7	2	4		
» » 1942	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	56	(2) 7	2	4		
» » 1943	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	53	(2) 7	2	4		
» » 1944	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	»	6	2	6		
» » 1945	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	»	6	2	6		

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	COLONNELLI – Posti di ruolo	COLONNELLI – Vacanze obbligatorie nel grado	COLONNELLI – Promozioni al grado superiore	COLONNELLI – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	TEN. COLONNELLI – Posti di ruolo	TEN. COLONNELLI – Vacanze obbligatorie nel grado	TEN. COLONNELLI – Promozioni al grado superiore	TEN. COLONNELLI – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	MAGGIORI – Posti di ruolo	MAGGIORI – Vacanze obbligatorie nel grado	MAGGIORI – Promozioni al grado superiore	MAGGIORI – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	CAPITANI – Posti di ruolo	CAPITANI – Vacanze obbligatorie nel grado	CAPITANI – Promozioni al grado superiore	CAPITANI – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	SUBALTERNI – Posti di ruolo	SUBALTERNI – Vacanze previdibili nel grado	SUBALTERNI – Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934....	155	—	—	—	356	—	—	—	465	—	—	—	1402	—	—	—	1189	—	—	—
Situazione ruoli *M* e *C* e subalterni provenienti dalla specialità treno alla stessa data..	—	—	—	—	17	—	—	—	7	—	—	—	84	—	—	—	(5) 23	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1934 .	149	11	5	6	329	24	11	(3) 50	437	35	30	(3) 35	1327	45	35	(4) 192	1348	63	(6) 55	222
» » 1935 .	143	23	8	6	296	60	23	33	409	71	60	28	1252	91	71	85	1424	111	(6) 101	187
» » 1936 .	136	(1) 24	8	6	263	60	23	33	381	71	60	28	1176	91	71	85	1414	110	(7) 100	100
» » 1937 .	129	(1) 24	8	6	230	60	23	33	353	71	60	28	1100	91	71	85	1394	120	(7) 100	100
» » 1938 .	»	22	8	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	229	(2) 60	22	Fino ad un massimo di 22 ogni anno	»	76	59	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	1116	110	76	Fino ad un massimo di 30 ogni anno	1378	136	(8) 126	120
» » 1939 .	»	22	8		228	(2) 60	22		»	76	59		1132	110	76		»	136	(8) 126	136
» » 1940 .	»	22	8		227	(2) 60	22		»	76	59		1148	110	76		»	136	(8) 126	136
» » 1941 .	»	22	8		226	(2) 60	22		»	76	59		1164	110	76		»	136	(8) 126	136
» » 1942 .	»	22	8		»	59	22		»	76	59		1180	110	76		»	136	(8) 126	136
» » 1943 .	»	22	8		»	59	22		»	76	59		1196	110	76		»	136	(8) 126	136
» » 1944 .	»	22	8		»	59	22		»	76	59		»	130	76	Fino ad un massimo di 44 ogni anno	»	142	130	142
» » 1945 .	»	22	8		»	59	22		»	76	59		»	130	76		»	142	130	142

NOTE

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(3) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.

(4) Compresi gli 84 capitani del ruolo *M*. ed i 23 tenenti del treno.

(5) Sono i provenienti dal treno.

(6) Di cui 10 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

(7) Di cui 9 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

(8) Di cui 16 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 6-*bis*.

ARTIGLIERIA (RUOLO DI MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI													
	COLONNELLI			TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI			
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 degli ufficiali dei ruoli *M* e *C*.	—	—	—	17	—	—	7	—	—	—	84	—	—	—
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1934	6	—	6	50	—	(2) 50	35	—	—	(2) 35	192	—	—	(5) 192
» » 1935	12	—	6	83	—	33	63	—	—	28	315	—	—	85
» » 1936	18	—	6	116	—	33	91	—	—	28	352	—	—	85
» » 1937	24	—	6	149	—	33	119	—	—	28	447	—	—	85
» » 1938	»	6	6	147	(1) 30	20	117	(3) 23	8	11	431	(4) 46	10	30
» » 1939	»	6	6	145	(1) 30	20	115	(3) 23	8	11	415	(4) 46	10	30
» » 1940	»	6	6	143	(1) 32	22	113	(3) 23	8	11	399	(4) 46	10	30
» » 1941	»	6	6	141	(1) 32	22	111	(3) 23	8	11	383	(4) 46	10	30
» » 1942	»	6	6	139	(1) 32	22	109	(3) 23	8	11	367	(4) 46	10	30
» » 1943	»	6	6	137	(1) 32	22	107	(3) 23	8	11	351	(4) 46	10	30
» » 1944	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44	10	44
» » 1945	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44	10	44

NOTE

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.

(1) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(2) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.

(3) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(4) Di cui 16 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(5) Compresi gli 84 capitani del ruolo *M* e *C* ed i tenenti del treno.

TABELLA N. 7.

GENIO (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI – Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Colonnelli: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Tenenti Colonnelli: Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Capitani: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:																				
30 giugno 1934....	38	—	—	—	113	—	—	—	138	—	—	—	417	—	—	—	380	—	—	—
Situazione ruoli *M* e *C* alla stessa data	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	(6) 2	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1934.	37	3	1	2	104	10	(1) 4	(2) 13	131	15	(3) 13	(3) 8	374	19	15	(5) 27	425	1	—	46
» » 1935.	35	5	2	2	92	16	5	12	125	20	16	7	372	28	(4) 21	24	432	55	(7) 50	62
» » 1936.	33	5	2	2	80	16	5	12	119	20	16	7	370	28	(4) 21	24	409	55	(7) 50	32
» » 1937.	31	5	2	2	68	16	5	12	113	20	16	7	352	28	(4) 21	24	400	39	(7) 34	30
» » 1938.	»	5	2	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	»	15	5	Fino ad un massimo di 7 ogni anno	»	21	15	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	354	34	21	10	»	41	(7) 36	41
» » 1939.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21	Fino ad un massimo di 12 ogni anno	»	41	36	41
» » 1940.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41
» » 1941.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41
» » 1942.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41
» » 1943.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41
» » 1944.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41
» » 1945.	»	5	2		»	15	5		»	21	15		»	36	21		»	41	36	41

NOTE

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(2) Compresi i provenienti dal ruolo *M*.

(3) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

(4) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei maggiori.

(5) Compresi il capitano del ruolo *M* ed i due tenenti del treno

(6) Sono i provenienti dal treno.

(7) Parte delle promozioni servono per raggiungere gli organici dei capitani.

TABELLA N. 7-*bis*.

GENIO (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI – Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Numero massimo vacanze	Colonnelli: Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Ten. Colonnelli: Posti di ruolo	Ten. Colonnelli: Numero massimo vacanze	Ten. Colonnelli: Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Numero massimo vacanze	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Numero massimo vacanze	Capitani: Promozioni al grado superiore	Capitani: Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	NOTE
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934, degli ufficiali del ruolo M	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	(4) 3	—	—	—	*NB.* Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore.
Situazione da aggiungere al:															
31 dicembre 1934	2	—	2	13	—	(2) 13	8	—	—	(3) 8	27	—	—	(5) 27	(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli.
» » 1935	4	—	2	25	—	12	15	—	—	7	51	—	—	24	(2) Compreso il ten. colonnello del ruolo *M*.
» » 1936	6	—	2	37	—	12	22	—	—	7	75	—	—	24	(3) Compreso il maggiore del ruolo *M*.
» » 1937	8	—	2	49	—	12	29	—	—	7	99	—	—	24	(4) 1 capitano del ruolo *M* e 2 tenenti del treno.
» » 1938	»	2	2	48	(1) 12	7	»	8	4	4	»	10	4	10	(5) Compresi il capitano del ruolo *M* ed i 2 tenenti del treno.
» » 1939	»	2	2	47	(1) 12	7	»	8	4	4	«	12	4	12	
» » 1940	»	2	2	46	(1) 12	7	»	8	4	4	»	12	4	12	
» » 1941	»	2	2	45	(1) 12	7	»	8	4	4	»	12	4	12	
» » 1942	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	
» » 1943	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	
» » 1944	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	
» » 1945	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	

TABELLA N. 8.

SANITÀ

ANNI	GRADI — COLONNELLI — Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	TEN. COLONNELLI — Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	MAGGIORI — Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	CAPITANI — Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	SUBALTERNI — Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 ...	28	—	—	105	—	—	170	—	-	437	—	—	198	—	—	—
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934 ..	29	2	(6) 1	104	(1) 6	(2) 3	172	14	5	440	23	(4) 16	208	30	(5) 26	40
» » 1935..	31	3	1	103	(1) 11	(3) 5	»	18	10	»	30	18	222	31	30	45
» » 1936..	»	6	1	102	(1) 11	6	»	18	10	»	30	18	236	31	30	45
» » 1937..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	247	41	40	52
» » 1938..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	258	41	40	52
» » 1939..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1940..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1941..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1942..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1943..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1944..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41
» » 1945..	»	6	1	»	14	6	»	24	14	»	40	24	»	41	40	41

NOTE

(1) ogni anno 1 vacanza a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(2) 1 ad aumento organico dei colonnelli

(3) 2 ad aumento organico dei colonnelli

(4) 2 ad aumento organico dei maggiori

(5) 3 ad aumento organico dei capitani

(6) Ad aumento organico dei generali.

TABELLA N. 9.

CHIMICI FARMACISTI

ANNI	GRADI — Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. Colonnelli: Posti di ruolo	Ten. Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:															
30 giugno 1934	1	—	4	—	—	28	—	—	32	—	—	29	—	—	—
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1934........	2	Dopo cinque anni al massimo, di permanenza nel grado	8	1	(1) 1	24	(2) 8	(4) 5	32	4	4	35	4	4	10
» » 1935........	»		9	1	Quando si formi la vacanza nel grado superiore	23	(3) 4	(5) 2	»	4	3	32	4	4	1
» » 1936........	»		10	1		22	(3) 3	(5) 2	»	3	2	»	3	3	3
» » 1937........	»		11	1		21	(3) 4	(5) 2	»	4	3	»	4	4	4
» » 1938........	»		12	1		»	2	(5) 2	»	3	2	»	3	3	3
» » 1939........	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4	4	4
» » 1940........	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3	3	3
» » 1941........	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4	4	4
» » 1942........	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3	3	3
» » 1943........	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4	4	4
» » 1944........	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3	3	3
» » 1945........	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4	4	4

NOTE

(1) Ad aumento organico dei colonnelli.

(2) Di cui 4 a diminuzione organico dei maggiori.

(3) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(4) Di cui 4 ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

(5) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli.

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

ANNI	GRADI — Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Ten. Colonnelli: Posti di ruolo	Ten. Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934....	12	—	—	31	—	—	48	—	—	89	—	—	151	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934..	13	1	—	30	(1) 4	(2) 2	48	4	3	94	6	4	119	(3) 32	(4) 11	—
» » 1935..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	103	(3) 11	10	—
» » 1936..	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	97	(3) 11	10	—
» » 1937..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1938..	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1939..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1940..	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1941..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1942..	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1943..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1944..	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11
» » 1945..	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	10	6	»	11	10	11

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(2) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(3) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.

(4) Di cui 5 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 11.

SUSSISTENZA

ANNI	GRADI												NOTE
	TEN. COLONN.		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare	
Situazione presumibile al:													(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
30 giugno 1934	9	—	19	—	—	76	—	—	45	—	—	—	(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
Situazione da raggiungere al:													(3) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani. (4) Reclutati dai tenenti di commissariato.
31 dicembre 1934	9	1	19	1	1	76	3	1	62	3	3	(4) 20	
» » 1935	8	(1) 3	18	(2) 3	2	75	(3) 6	2	»	5	5	5	
» » 1936	»	2	17	(2) 3	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1937	»	2	16	(2) 3	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1938	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1939	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1940	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1941	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1942	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1943	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1944	»	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	
» » 1945	«	2	»	2	2	»	6	2	»	6	6	6	

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

ANNI	GRADI														
	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	3	—	38	—	—	88	—	—	458	—	—	598	—	—	—
Situazione da raggiungere al 31 dicembre 1934	5	—	37	(1) 5	(3) 2	90	6	4	457	(5) 21	(7) 8	574	(8) 24	20	—
» » 1935	7	—	36	(2) 7	(3) 2	»	10	6	455	(6) 37	10	535	(8) 39	35	—
» » 1936	8	1	35	(2) 7	(4) 2	»	10	6	453	(6) 37	10	496	(8) 39	35	—
» » 1937	»	2	34	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	455	(8) 41	37	—
» » 1938	»	2	33	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	421	(9) 41	37	7
» » 1939	»	2	32	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1940	»	2	31	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1941	»	2	30	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1942	»	2	29	(2) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1943	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1944	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41
» » 1945	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	41

NOTE

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(3) Ad aumento organico dei colonnelli.

(4) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(5) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.

(6) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(7) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.

(8) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.

(9) Di cui 34 a diminuzione organico dei subalterni.

TABELLA N. 13.

VETERINARI

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. Colonnelli – Posti di ruolo	Ten. Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione presumibile al:															
30 giugno 1934	4	—	15	—	—	30	—	—	85	—	—	66	—	—	—
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1934	5	—	16	3	(1) 1	32	5	(2) 4	80	(3) 12	(7) 7	67	7	7	8
» » 1935	6	—	17	3	(1) 1	34	5	(2) 4	75	(3) 12	(7) 7	65	7	7	5
» » 1936	»	1	18	3	1	36	5	(2) 4	70	(3) 12	(7) 7	63	7	7	5
» » 1937	»	1	»	4	1	37	5	4	65	(4) 11	(8) 6	61	6	6	4
» » 1938	»	1	»	4	1	»	5	4	61	(5) 10	5	60	6	6	5
» » 1939	»	1	»	4	1	»	5	4	60	(6) 7	5	»	6	6	6
» » 1940	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6
» » 1941	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6
» » 1942	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6
» » 1943	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6
» » 1944	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6
» » 1945	»	1	»	4	1	»	5	4	»	6	5	»	6	6	6

NOTE

(1) Ad aumento organico dei colonnelli.
(2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei ten. colonnelli.
(3) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
(4) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani.
(5) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani.
(6) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.
(7) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.
(8) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 14.

SERVIZIO TECNICO ARMI E MUNIZIONI

ANNI	GRADO E CARICA												NOTE
	TEN. GENERALI		TEN. GENERALI		MAGG. GENERALI			COLONNELLI			TEN. COLONN. MAGG. E CAPIT.	Ufficiali da reclutaro	
	Direttori super.		Capi reparto		Capi rep. e Dirett. princip.			Direttori			V. Dirett. Capi Sez. e addetti		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
Situazione presumibile al:													
30 giugno 1934	1	—	—	—	5	—	—	7	—	—	80	—	
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1934..	1	Dopo cinque anni al massimo di carica nel grado	1	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	5	1	(1) 1	13	1	1	(3) 101	Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	
» » 1935..	»		2		5	1	(1) 1	»	2	1			
» » 1936..	»		3		6	1	(1) 1	»	2	(2) 2			
» » 1937..	»		»		»	1	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	»	2	1			
» » 1938..	»		»		»	1		»	2	1			
» » 1939..	»		»		»	2		»	2	2			
» » 1940..	»		»		»	1		»	2	1			
» » 1941..	»		»		»	2		»	2	2			
» » 1942..	»		»		»	1		»	2	1			
» » 1943..	»		»		»	2		»	2	2			
» » 1944..	»		»		»	1		»	2	1			
» » 1945..	»		»		»	2		»	2	2			

NOTE:

Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.

L'organico totale dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani sarà aumentato del numero corrispondente alle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile, di cui alla tabella n. 18.

(1) Ad aumento organico dei tenenti generali.

(2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori generali.

(3) Tale organico sarà raggiunto gradualmente a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico di artiglieria.

TABELLA N. 15

SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO

ANNI	GRADO E CARICA										NOTE
	TENENTI GENERALI		MAGGIORI GENERALI			COLONNELLI			TEN. COL., MAGG. E CAP.	Ufficiali da reclutare	
	Direttori superiori		Capi Reparto			Direttori principali e direttori			Vice Direttori Capi Sezione e addetti		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
Situazione prevedibile al: 30 giugno 1934	1	—	1	—	—	7	—	—	30		Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	1	Dopo cinque anni al massimo di carica nel grado	1	Dopo quattro anni al massimo di permanenza nel grado	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	6	(1) 1	—		Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	(1) A diminuzione organico dei colonnelli.
» » 1935	»		2			»	1	(2) 1			(2) Ad aumento organico dei maggiori generali.
» » 1936	»		»			»	1	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore			(3) Tale organico sarà raggiunto gradualmente, a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico del genio.
» » 1937	»		»			»	1				
» » 1938	»		»			»	1				
» » 1939	»		»			»	1		(3) 43		
» » 1940	»		»			»					
» » 1941	»		»			»	1				
» » 1942	»		»								
» » 1943	»		»								
» » 1944	»		»								
» » 1945	»		»								

TABELLA N. 16.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

ANNI	GRADO E CARICA							NOTE
	MAGGIORE GENERALE (Ispettore del materiale automobilistico)		COLONNELLI (Direttori e capi divis.)			TEN. COLONN. (Vice direttori e Capi Sez.) MAGGIORI (addetti) CAP. e TEN. (addetti)	Ufficiali da reclutare annualmente	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo		
Situazione presumibile al:								
30 giugno 1934	(1) 1	—	2	—	—	21	—	Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1934 ..	(1) 1		2	—	—	36		(1) Transitoriamente la carica è coperta da un tenente generale.
» » 1935 ..	(1) 1	Dopo 4 anni, al massimo, di carica nel grado	3	—	—		Quelli occorrenti a coprire posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti	
» » 1936 ..	1		4	1	1			
» » 1937 ..	»		»	1	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore			
» » 1938 ..	»		»	—				
» » 1939 ..	»		»	1				
» » 1940 ..	»		»	1				
» » 1941 ..	»		»	—				
» » 1942 ..	»		»	1				
» » 1943 ..	»		»	1				
» » 1944 ..	»		»	—				
» » 1945 ..	»		»	1				

TABELLA N. 17.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI E CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI

ANNI	DEPOSITO CAVALLI STALLONI				CENTRO RIFORNIMENTO QUADRUPEDI				NOTE
	GRADO E CARICA				GRADO E CARICA				
	COLONNELLI (Direttori di 1ª classe)		TEN. COL. - MAGGIORI - CAPITANI - TENENTI (Direttori di 2ª e di 3ª classe e Vice Direttori)	Ufficiali da reclutare annualmente	COLONNELLI (Direttori)		TEN. COLONNELLI MAGGIORI e CAPITANI (direttori e vice-direttori)	Ufficiali da reclutare annualmente	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo		Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo		
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	1	—	12	—	3	—	11	—	Le promozioni dei ten. colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza nel grado superiore.
Situazione da raggiungere al:									
31 dicembre 1934 ..	1	Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado	15	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti	3	Dopo 6 anni, al massimo, di permanenza nel grado	11	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani	
» » 1935 ..	»				»				
» » 1936 ..	»				»				
» » 1937 ..	»				»				
» » 1938 ..	»				»				
» » 1939 ..	»				»				
» » 1940 ..	»				»				
» » 1941 ..	»				»				
» » 1942 ..	»				»				
» » 1943 ..	»				»				
» » 1944 ..	»				»				
» » 1945 ..	»				»				

TABELLA N. 18.

RUOLO TRANSITORIO PER I SERVIZI DEL COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE

ANNI	COLONNELLI — DIRETTORI — Posti di ruolo	COLONNELLI — DIRETTORI — Vacanze obbligatorie nel grado	TENENTI COLONNELLI MAGGIORI E CAPITANI — VICE DIRETTORI ED ADDETTI — Posti di ruolo	NOTE
Situazione da raggiungere al:				Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.
31 dicembre 1934	1	Dopo sei anni al massimo di permanenza nel grado	30	(1) Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel ruolo provvisorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del ruolo tecnico delle armi e munizioni.
» » 1935	1			
» » 1936	1			
» » 1937	3		(1)	
» » 1938	5			
» » 1939	6			
» » 1940	»			
» » 1941	»			
» » 1942	»			
» » 1943	»			
» » 1944	»			
» » 1945	»			

PREZZO L. 2 —

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(6110314) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.